
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona


IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 353 del 6 MAR. 2012

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 11 MAR. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

DIREZIONE AFFARI GENERALI E LEGALI

Esecutiva: NO
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: Rimborso spese legali, ex art.25 CCNL della dirigenza medica, al dott. A.G.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

D.ssa Giovanna Di Stefano

IL DIRETTORE

Avv. Giovanni Tolomeo

Il 6 MAR. 2012, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:
- Dott.ssa Maria Sigona - Direttore Amministrativo
- Dott. Pasquale Granata - Direttore Sanitario
e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, dotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Affari Generali e Legali, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità

Vista l'istanza, prot. n.30518/2011, a mezzo della quale il dott. A.G., già dipendente della confluita azienda ospedaliera di Ragusa, chiede ai sensi dell'art. 25 del vigente CCNL dell'area per la dirigenza medica, il rimborso delle spese legali, sostenute per essere stato citato, in uno alla predetta azienda, nel procedimento civile iscritto al n.728/2004 R.G.A.C. del Tribunale di Ragusa, per fatti connessi all'espletamento del servizio;

Dato atto che il predetto giudizio si è concluso con sentenza n.1014/2009, che ha dichiarato cessata la materia del contendere e nei confronti dell'istante e nei confronti dell'Azienda compensando fra le stesse parti le spese processuali;

Considerato che è giurisprudenza costante e riconosciuta garantire una piena ed effettiva tutela al dipendente costretto a sopportare i danni di natura patrimoniale – le spese del giudizio, rivelatosi poi infondato – connessi all'espletamento delle proprie funzioni o all'assolvimento dei propri compiti istituzionali;

Considerato altresì che lo spirito della norma in esame rappresenta l'espressione di un principio generalissimo e fondamentale dell'ordinamento amministrativo, in base al quale si consente all'Amministrazione di intervenire e contribuire alla difesa di un proprio dipendente che sia imputato in un processo penale soltanto nel caso in cui sussista un diretto interesse dell'amministrazione stessa in proposito, interesse che può essere riconosciuto solo nell'ipotesi in cui l'imputazione riguardi un'attività svolta in diretta connessione con i fini dell'Ente ed imputabile ad essa Amministrazione, e sempre che non vi sia conflitto d'interessi col dipendente medesimo (TAR Emilia Romagna n.423/98);

Considerato che, per ciò che attiene all'ammontare delle spese di giudizio sostenute dal dipendente e rimborsabili, anche qui giurisprudenza costante sostiene che queste debbano essere limitate alle spese legali ammesse dalla legge (Cons. Stato comm.spec.n.4/96);

Preso atto del prospetto di parcella emesso, a fronte dell'assistenza legale prestata al sanitario dall'avv. Giorgio Assenza, per il complessivo importo di €24.349,68;

Rilevato che il richiamato articolato contrattuale e, specificatamente, il comma 2°, nonché le vigenti disposizioni aziendali prevedono che il rimborso delle spese di giudizio operi entro i limiti della tariffa minima ordinistica, analogamente agli incarichi professionali di patrocinio legale conferiti dall'Azienda i quali vengono liquidati entro tali limiti;

Che in esito alla disamina svolta dall'Ufficio tra le voci riportate in parcella e quelle previste dalle Tariffe Professionali di cui al D.M. 8 aprile 204 n.127, vigente all'epoca dei fatti in causa, l'importo da corrispondere al sanitario in oggetto è di €17.779,13, anziché € 24.439,68;

Che di tanto è stata data puntuale informazione al sanitario, ex nota prot. n.121/2012;

Ritenuto di assumere a carico del bilancio di questa Amministrazione, nel rispetto della richiamata normativa, l'importo di €17.779,13;

Sulla base del presente schema di deliberazione predisposto dalla Direzione AA.GG. e Legali

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo
Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Procedere, ex art. 25 del vigente CCNL della dirigenza medica del servizio sanitario nazionale, al rimborso delle spese legali, sostenute dal dott. A.G., nel procedimento civile iscritto al n.728/2004 R.G.A.C. del Tribunale di Ragusa, per fatti connessi all'espletamento del servizio, conclusosi con sentenza n.1014/2009, che ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti dell'istante;

Imputare il complessivo costo di €17.779,13 sul CE _____ aut. n. _____ dell'esercizio finanziario in corso

Data _____		Esercizio <u>2012</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	<u>17.779,13</u>		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... <u>[firma]</u> <u>[firma]</u>	